

DELIBERA N. 38/26/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 febbraio 2026;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS, del 12 febbraio 2026 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della costituzione approvata dal parlamento e pubblicata nella gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026”*;

VISTA la segnalazione di cui alla nota prot. 0062394 del 18 febbraio 2026 con la quale il Sen. Antonio Nicita, in qualità di Vicepresidente del Gruppo Partito Democratico al Senato, ha lamentato la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di un articolo *“a cura della redazione di Giustizia NewsOnline – testata edita e finanziata dal medesimo Ministero – recante dichiarazioni e precisazioni personali del Ministro della Giustizia*

on. Carlo Nordio in risposta a precedenti prese di posizione pubbliche concernenti i quesiti referendari". In particolare, viene rilevato che "detto articolo non riveste carattere impersonale né risponde ad esigenze indispensabili per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Ministero, bensì contiene prese di posizione personali del titolare del dicastero su tematiche direttamente oggetto della campagna referendaria in corso" così ponendosi in contrasto con l'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

PRESA VISIONE dello *screenshot* del comunicato oggetto di segnalazione dal titolo "*Nordio: Sulle correnti CSM ho solo citato il pm Di Matteo*" (<https://www.gnewsonline.it/nordio-sulle-correnti-csm-ho-citato-il-pm-di-matteo/>), pubblicato in data 15 febbraio 2026, nella sezione "*Comunicati stampa*" del sito istituzionale del Ministero della Giustizia;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla comunicazione istituzionale svolta dalle pubbliche amministrazioni nel corso della campagna referendaria, l'articolo 26, comma 17, della delibera n. 37/26/CONS prevede che "*in tutti i casi in cui le attività di comunicazione e informazione istituzionale riguardano, anche in via indiretta, le tematiche connesse al quesito referendario*" l'Autorità adotta i provvedimenti sanzionatori consistenti nella pubblicazione del messaggio di violazione e nella contestuale rimozione di quanto realizzato in violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*" (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e

indispensabilità dei contenuti – risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la nota del 20 febbraio 2026 (prot. n. 0064794) con la quale l'Ufficio Comunicazione e Stampa del Ministero della Giustizia, in riscontro alla richiesta di osservazioni formulata dall'Autorità in merito al fatto segnalato (nota del 19 febbraio 2026 prot. n. 62394), ha comunicato, in sintesi, quanto segue: pur ritenendo non esservi alcuna violazione del richiamato articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28; e, ritenendo di agire semplicemente nel solco della norma istitutiva delle funzioni di comunicazione e informazione del Ministero di cui alla legge n. 150 del 7 giugno 2000, si è *“provveduto alla immediata rimozione della notizia di cui al link: <https://www.gnewsonline.it/nordio-sulle-correnti-csm-ho-citato-il-pm-di-matteo/>”*, in adeguamento spontaneo, *“nell’ottica di un costruttivo spirito di collaborazione con l’Autorità e del reciproco rispetto istituzionale; e per evitare di alimentare qualunque tipo di polemica, specie in uno scenario politico particolarmente complesso come quello attuale”*;

RILEVATO che l'attività di comunicazione posta in essere dall'Ufficio Comunicazione e Stampa del Ministero della Giustizia attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del comunicato oggetto di segnalazione è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 e ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna per il referendum confermativo indetto per il 22 e 23 marzo 2026;

PRESO ATTO, tuttavia, che l'Ufficio Comunicazione e Stampa del Ministero della Giustizia, come risulta dalle controdeduzioni, ha *“provveduto alla immediata rimozione della notizia di cui al link: <https://www.gnewsonline.it/nordio-sulle-correnti-csm-ho-citato-il-pm-di-matteo/>”*, che pertanto non risulta più accessibile al momento della conclusione dell'istruttoria;

RITENUTO che la rimozione dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia del comunicato oggetto di segnalazione configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, commi 7 e 8, della delibera n. 37/26/CONS;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente,

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Ministero della Giustizia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella